



CITTA' DI BARONISSI

Provincia di Salerno

P.za della Repubblica C.A.P. 84081

C.F.: 80032710651 P.IVA: 00247810658

Prot.27323

Baronissi, 12 ottobre 2023

Ordinanza n.38/2023

OBBLIGO DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI DEI CANI SU TUTTE LE AREE URBANE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO

II SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Baronissi intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di combattere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi ed aree verdi - causato dalla presenza di deiezioni di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ad in particolare dei bambini, anziani e non vedenti;

PRESO ATTO che

- il suolo pubblico viene di sovente insudiciato dagli escrementi degli animali con grande disagio e disturbo alla cittadinanza;
- delle numerose segnalazioni che evidenziano il disagio di molti cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivati anche dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide dei cani in luoghi pubblici spesso destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro, rilasciano sgradevoli odori persistenti per le strade - in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni - e possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

DATO ATTO che

1. il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale;
2. le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono dotarsi **dell'apposita attrezzatura necessaria alla pulizia del suolo dagli escrementi** eventualmente depositati dai propri animali ed a ciò procedere;
3. le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza.

RITENUTO che

- per favorire la formazione di una coscienza igienico sanitaria ed ecologica sul problema uomo-animale e ambiente, occorre fornire precise indicazioni ai cittadini in genere ed ai possessori di cani in particolare;
- diviene necessario ad urgente adottare provvedimenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica, dell'ambiente e del decoro cittadino;

RICHIAMATI

- il Regolamento comunale per la tutela e benessere degli animali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 22 marzo 2017;
- la sentenza n. 7082/2015 della Corte di Cassazione, da cui si evince un elenco di regole di comportamento per i conduttori di cani sulla pubblica via ed in particolare che: 1) Devono osservare il rispetto dei principi di civiltà e di educazione; 2) Devono mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell'animale durante la condotta sulla pubblica via; 3) Devono limitarne la libertà di movimento (uso del guinzaglio); 4) Devono intervenire con atteggiamenti tali da far desistere il cane, almeno nell'immediatezza, dall'azione; 5) Devono essere in grado di poter ripulire la superficie sporcata e che diversamente, configurandosi l'ipotesi di "sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale", e si potrebbe contravvenire anche a quanto disposto dall'art. 639 del Codice Penale – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui..."

VISTI

- lo Statuto comunale;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 7082/2015
- il Regolamento comunale per la tutela e benessere degli animali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 22 marzo 2017;
- gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

ORDINA

Con effetto immediato, ai proprietari e/o conduttori dei cani, cavalli ed altri animali di impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e con liquami organici aree urbane pavimentate, pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti ovvero di provvedere alla immediata pulizia e/o diluizione con acqua, rispettando i seguenti obblighi comportamentali e divieti:

- a) **dotarsi obbligatoriamente dell'apposita attrezzatura necessaria alla pulizia del suolo dagli escrementi** eventualmente depositati dai propri animali, con l'obbligo accessorio di esibirla in caso di richiesta degli organi di Polizia;
- b) **dotarsi obbligatoriamente** di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell'animale e con l'obbligo accessorio di esibirla in caso di richiesta degli organi di Polizia;
- c) per i cani, utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
- d) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- e) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- f) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

E' fatto, inoltre, espresso divieto di imbrattare il suolo pubblico con materiale e con alimenti, depositati al fine di provvedere alla nutrizione del proprio animale.

Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell'esercizio dell'attività istituzionale.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 ad un massimo di 500 euro;

- che contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune www.comune.baronissi.sa.it

- che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:
 - alla Prefettura di Salerno;
 - alla stazione dei carabinieri di Baronissi;
 - servizio Veterinario ASL di Mercato San Severino;
 - Albo Pretorio.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale di Baronissi, alla Stazione dei Carabinieri di Baronissi e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza.

Il Sindaco

dott. Gianfranco VALIANTE